

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7896 Anno 2019
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 20/03/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12808-2018 R.G. proposto da:

ROKET SAS DI RAZZOLINI LUIGI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ;

- *ricorrente* -

contro

PRUSSIANI ENGINEERING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO FORESTI;

- *resistente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1654
19

1

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 683/2018 della
CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che
chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il regolamento,
trasmettendo l'atto di impugnazione, riclassificato quale ordinario
ricorso, alla sezione competente.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Rilevato che :

è stata , con regolamento di competenza, impugnata dalla società ROKET s.a.s. la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 683/2018.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, nell'ambito di giudizio iniziato innanzi al Tribunale di Belluno con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2002, declinava la competenza del G.O. "per essere, nella fattispecie, la lite compromessa in arbitrato rituale.

Il proposto ricorso per regolamento di competenza è resistito da Prussiani Engineering S.p.a..

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, così come in atti.

Considerato che :

la fattispecie oggetto di esame è contrassegnata dalla risultanza che non sia stato mai iniziato il giudizio arbitrale di cui alla clausola compromissoria presa in considerazione dalla Corte veneziana.

Tanto comporta, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 819 ter c.p.c. (nuovo testo) , l'ulteriore conseguenza degli



effetti conseguenti a giudizio introdotto dopo il 2 marzo 2006 , data di entrata in vigore della detta novellata norma processuale.

Ed, ancora, coinvolge l'aspetto dirimente dell'ammissibilità, nella specifica ipotesi, del proposto regolamento, stanti anche i precedenti principi affermati al riguardo (Cass. Sez. 3, Ord. 29 agosto 2008, n. 21926 e S.U. , Ord. n. 19047/2010).

Tenuto conto, pertanto, di tutto ciò ed anche delle conclusioni del P.G. che ha richiesto pure la "riclassificazione del ricorso e la sua riassegnazione per la decisione" sul presupposto che il ricorso, ancorchè qualificato come istanza per regolamento di competenza possegga anche le caratteristiche di un ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 e ss. c.p.c., appare opportuna l'rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione il 14 febbraio 2019.

REQUISITI


Corte di Cassazione - copia non ufficiale